

La R.C. degli stabilimenti balneari: una fattispecie ricorrente

di Massimo Caiafa

Inquadramento della materia teso a contrastare il diffondersi di azioni speculative

Il problema della responsabilità dei complessi balneari si ripropone, con regolare cadenza, nei mesi estivi in una vasta gamma di incidenti che si inseriscono nella serie di servizi forniti ai bagnanti.

Un caso piuttosto frequente ed *apparentemente banale* riguarda le cadute dalle sedie a sdraio e lettini usati dagli avventori per esporsi al sole, a causa di rottura del meccanismo o di errata sistemazione degli stessi.

Normalmente, con l'accesso allo stabilimento balneare, previo pagamento, viene acceso un rapporto complesso in forza del quale si acquisisce il diritto di usufruire delle aree ed attrezzature che il lido mette a disposizione della clientela: nell'ambito di tale rapporto, si creano alcune situazioni particolari di tipo contrattuale, quale quella della locazione della sdraio, che viene, di solito, collocata dal bagnino.

Le cadute dalla sdraio, nella maggior parte delle situazioni, non provocano conseguenze, ma si sono registrati casi anche rilevanti di lesioni ed il problema – si ripete, apparentemente banale – assume rilievo *per l'aumento esponenziale dei sinistri denunciati negli ultimi tempi che legittimano sospetti di simulazioni per finalità speculative*.

Quid iuris per la reclamata responsabilità per danni consequenziali ad una caduta dalla sdraio?

Prima di affrontare il problema, sotto il profilo della individuazione delle normative applicabili, vanno doverosamente fatte delle premesse:

a) *L'attività di stabilimento balneare non può considerarsi una attività pericolosa* perché tale è quell'attività indicata dalle disposizioni di pubblica sicurezza o da leggi specifiche o nei casi in cui la potenzialità lesiva (pericolosità intrinseca) – ovviamente da accertarsi *ex ante* senza riferimento al fatto dannoso verificatosi concretamente – costituisca uno dei suoi naturali attributi o integri una connotazione propria dei mezzi utilizzati per esercitarla (per ultimo, Cass.

III sez. 24.4.2004 n.7916 e Cass. III sez. 6.4.2006 n. 8095).

La dottrina e la giurisprudenza hanno correttamente negato il carattere di attività pericolosa agli stabilimenti balneari in genere (Cass. III sez. 4.11.2003 n. 16527 e giudice di pace di Salerno sentenza n. 1094/94): di conseguenza, colui che si ritiene danneggiato per caduta da una sdraio non può iniziare un'azione di risarcimento danni nei confronti del gestore limitandosi ad un generico riferimento all'art. 2050 c.c..

Una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio in un contesto di normale interazione con la realtà circostante e, certamente, *la sdraio non ha tale caratteristica*.

È significativa la decisione della S.C. III sez. 10.3.2006 n. 5254: *“Sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesi-*

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito www.assinews.it**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it